
avvocato Giorgio Zeoli

Patrocinio innanzi alla CASSAZIONE ed altre Giurisdizioni Superiori - albo speciale degli avvocati cassazionisti

3 , via Giuseppe Mogavero , 84129 Salerno
Tel. 089/711064 e cell. 333/2176886 P.IVA 04609240652 CF ZLEGRG78P07H703J
E - Mail : giorgiozeoli@virgilio.it giorgiozeoli@pec.it

TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE LAVORO

**Ricorso ex art. 414 cpc con istanza cautelare e
richiesta ex art. 151 cpc**

Nell'interesse di :

• **GISOLFI GIUSEPPE**

(c.f. GSLGPP88S04F912L) nato il 4/11/1988 a Nocera Inferiore (SA) e residente alla Via Nazario Sauro n° 58 – 84082 Bracigliano (SA), rappresentato e difeso dall' Avv.to Giorgio Zeoli (cod. fisc. ZLEGRG78P07H703J) del foro di Salerno, elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura presso il suo studio legale alla via G. Mogavero n° 3 in Salerno in virtù di procura rilasciata con atto congiunto al presente atto, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c.,, che dichiara di voler ricever le ulteriori comunicazioni e gli avvisi relativi al processo al numero di fax 089/711064 o all'indirizzo di posta elettronica: giorgiozeoli@pec.it;

Contro :

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, ambito territoriale di VENEZIA , in persona del Ministro pro tempore, con sede alla via Forte Marghera n° 191 - 30173 Venezia (c.f. 80015150271) PEC: drve@postacert.istruzione.it, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato , con sede alla Piazza San Marco n° 63, 30100 Venezia; pec : veneziamailcert.avvocaturastato.it; ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it ; e nei confronti dell'

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA ELENA CORNARO DI JESOLO (VE) (cod.fisc. 93023530277) , in persona del Dirigente Scolastico, con sede al Viale Martin Luther King 5, 30016 Jesolo (VE) - pec: verh020008@pec.istruzione.it, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato , con sede alla Piazza San Marco



n°63,30100Venezia;pec:venezia@mailcert.avvocaturastato.it; ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it ;

nonché

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Veneto, AT di Venezia , valide per gli anni 2017 – 2021, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;

1.Sulla giurisdizione del giudice adito

In via preliminare di rito , corre obbligo evidenziare che la giurisprudenza risulta ormai granitica nell'affermare che “in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola , con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994 , n° 297 e sss.mm.integraz., la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza, 23.07.2014, n.16756);

- “In riferimento alle graduatorie permanenti o ad esaurimento del personale scolastico, si è in presenza di atti che esulano sotto vari aspetti da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né tali atti possono essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa. Tali atti di gestione delle graduatorie permanenti devono includersi tra le determinazioni assunte sulla base della capacità e dei poteri del datore di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c. E', dunque, evidente che l'attuale sistema di riparto di giurisdizione previsto dalla vigente normativa mira a limitare la giurisdizione del Giudice Amministrativo alle procedure concorsuali intese stincto sensu, ovvero dirette alla assunzione di pubblici impiegati e caratterizzate dalla presenza di un bando, di una fase valutativa e dell'approvazione della graduatoria(...). Sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario in tema di accertamento della collocazione nelle Graduatorie. Difatti in tali circostanze, vengono in considerazione atti che risultano ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Infatti si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili” (cfr. Cons. Stato (Ad. Plen.), 12.07.2011, n. 11).

- “i più recenti orientamenti senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano tout court che “sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie - sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto” (cfr. TAR Lazio - SEZ. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; TAR LOMBARDIA - SEZ. III, 13.03.2014, n. 629; TAR EMILIA-ROMAGNA, PARMA, SEZ. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; CdS Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11). Tale orientamento, ad avviso del Collegio, va senz'altro seguito quando, come nel caso in esame, all'impugnazione dell'atto



generale di macro-organizzazione segua l'impugnativa delle graduatorie ad esaurimento, atteso che a fronte dell'eventuale illegittimità dell'atto generale presupposto è comunque consentito al Giudice Ordinario procedere alla sua disapplicazione, ai sensi degli artt.4 e 5 L.A.C.” (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 25.05.2015, n. 7458). Del resto, anche il D.M. 235/2014, all'art. 11, comma 6, dispone testualmente che “la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice del Lavoro”.

Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro.

MERITO – titolo di studio : VOLTAIRE - validità

- Il ricorrente è risultato destinatario di proposta di lavoro prot. 6650 del 31.09.2019 con contratto di lavoro n.prot. 7285 a partire dal 5/09/2019 sino al 31/08/2020 da parte della scuola Ipseoa Elena Cornaro di Jesolo (VE); doc. 02
- Il ricorrente successivamente subiva la repentina interruzione del rapporto di lavoro e suo annullamento/risoluzione con prot. 713 del 23.01.2020 (doc. 03) per carenza del titolo di accesso, a decorrere dal 27.01.2020, con riconoscimento in fatto ma non in diritto del servizio reso dal 10/09/2018 sino al 30/06/2019 presso Ist. Comprens. Cavarzere di Venezia (doc. 01) e dal 5.09.2019 sino al 26.01.2020 presso l'Ist. Profess. Elena Cornaro di Jesolo (doc. 02) , con la conseguenza che allo stesso non è attribuito alcun punteggio ;
- Il ricorrente impugnava il recesso , deducendo l'illegittimità del prov. di decadenza/depenamento dalle graduatorie d'istituto;
- Il giudizio cautelare di cui al rg 620/21 (doc. 04) si concludeva con il rigetto del ricorso riunito ad altri procedimento per una (presunta) carenza del titolo di accesso riguardo la parità scolastica dell'Istituto Voltaire per l'anno scolastica 2011- 2012.

PARITA' SCOLASTICA per l'a.s. 2011 - 2012

E' bene precisare la manifesta infondatezza circa una presunta carenza di parità scolastica dell'Istituto Voltaire per l'as 2011 - 2012

L' I.P.S.E.O.A. “Voltaire” sito in Napoli – c.m. NARHET500H ha ottenuto la parità scolastica con decreto n. 24/S2 del 28.07.2010 e ha funzionato come istituto paritario secondario di II grado fino all' a.s. 2017/2018. (vedi infra nota Usr Campania prot. n. 1078 del 6/02/2019)

Successivamente è subentrata la revoca del riconoscimento della parità con decorrenza dall'a.s. 2018/2019 e la società che gestiva la scuola paritaria è stata oggetto di procedura fallimentare.

Il sig. Gisolfi ha conseguito il titolo di qualifica professionale di operatore dei servizi alberghieri e della ristorazione nell'as. 2011 – 2012 in regime di parità scolastica in qualità di candidato esterno, nel rispetto della normativa in materia.

Deve ribadirsi, infatti, che il Miur è attualmente in possesso dei Registri degli esami di qualifica .

Detti Registri attestano il superamento dell'esame da parte del ricorrente e il conseguimento della qualifica .



Il ricorrente ha, infatti, rimesso in atti : 1) *certificazione attestante l'acquisizione del diploma di qualifica professionale* 2) *copia autentica di pagina del registro degli esami di qualifica;* 3) *attestazione del dirigente della scuola custode " Istituto Galileo Ferraris" di Napoli, attestante il superamento dell'esame con voti e relative materie.*

Detto esame nel 2012 era consentito in virtù di **ordinanza cautelare 1307/2012 del 15.02.2012** (alligata – doc. 08) che supera la già intervenuta decisione del Consiglio di Stato del luglio 2011 (richiamata in memoria dal Miur) con riconoscimento dello status di parità scolastica al corso completo (I,II,III,IV, V) già acquisito in base al procedimento ex c.m. 31/03 per l'anno scolastico 2011/2012, posto che l'ordinanza non fu reclamata né fu poi coltivato il merito . (cfr Trib. Venezia sent. n . 191/2021, sent. 400/2021 – 401/2021)

Ad ogni buon conto , pur a voler affermare l'estinzione del giudizio cautelare per perenzione con conseguente caducazione automatica di tutti gli effetti riconducibili alla misura cautelare eventualmente accordata nonché la circostanza che la pronuncia del Cds travolge tutti gli atti dell'Amministrazione emessi prima del luglio 2011; resta comunque ferma la "parità scolastica" dell'Istituto Voltaire per l'anno scolastico 2011 – 2012 come rileva da atto amministrativo/nota prot. **AOODRCA/3305 /u del 27.04.2012** dell 'Usr Campania in cui si afferma che: *"in considerazione che l'anno scolastico corrente è in fase conclusiva ed al fine di salvaguardare gli interessi degli alunni frequentanti le classi III, IV e V del predetto corso di studio, le suddette classi, in via eccezionale e limitatamente al solo presente anno scolastico 2011/2012, sono da ritenersi paritarie" (alligata doc. 09.)*

La "positività" dell'Istituto Voltaire per l'anno 2011 – 2012 trova, altresì, ulteriore conferma anche in **nota USR Campania AOODRCA/14042/25 /u del 29.11.2012** **avente ad oggetto funzionamento anno scolastico 2011/2012 –istituzione Voltaire – Napoli per le classi III, IV e V .** (doc. 9 fasc. part. ricorr.)

Tal atti e segnatamente **nota esplicativa prot. AOODRCA/3305 /u del 27.04.2012** e **nota AOODRCA/14042/25 /u del 29.11.2011 - fasc. appellat. (All. 09)**, rendono evidente che il ricorrente ha fatto affidamento in buona fede su una situazione giuridica che si è conservata per un orizzonte temporale amplissimo (circa dieci anni), sostenuto da atti, fatti e comportamenti dell'USR Campania, tali da convincere non soltanto il beneficiario, ma la stessa PA della stabilità e definitività della situazione di "positività" del Voltaire per l'a.s. 2011/2012 - e ciò a prescindere dalla legittimità o meno dell'azione amministrativa che può essere messa in discussione limitatamente all'anno 2010/11, a fronte del tortuoso iter giudiziario ivi documentato da controparte (v. Cds sez. 6 del 12 luglio 2011 in riforma della sentenza Tar 1235/2011) e comunque non oggetto della presente causa che si riferisce ai diplomi conseguiti nell'anno 2011 – 2012. (Vedi infra nota esplicativa prot. AOODRCA/3305 /u del 27.04.2012 e nota AOODRCA/14042/25 /u del 29.11.2011 e TAR per il Lazio n.01307/2012)



Il dovere di lealtà e correttezza della Pubblica amministrazione si sostanzia anche nel dovere di non ingenerare falsi affidamenti e di non tradire ragionevoli aspettative, essendo - tra l'altro - derivata da un'azione in cui la Pa agisce come un privato, non sussistendo alcun ostacolo a qualificarla alla stregua di un diritto soggettivo, che si vede radicata anche in termini di competenza presso il Giudice Ordinario. (vedi infra Cass. SSUU 4/11/2015, n. 17586).

A tal riguardo , la questione sollevata non può che essere regolata dal principio del legittimo affidamento che costituisce, grazie all'intervento della giurisprudenza europea , la regola generale anche nei rapporti tra l'amministrazione e il privato cittadino .

In ciò è risultata decisiva l'opera della **Corte di Giustizia europea** (tra le altre Corte di Giustizia, sentenza 3 Maggio 1978, causa C-12/77), che ispirata soprattutto dall'elaborazione della giurisprudenza tedesca, ormai afferma pacificamente che il principio della tutela dell'affidamento costituisce *jus receptum* a livello sovranazionale.

Nel nostro ordinamento il legittimo affidamento trova origine nella clausola generale di buona fede.

La buona fede è un dovere che impone a qualunque individuo l'obbligo di comportarsi lealmente nel compimento di atti giuridici rilevanti, in modo da tutelare la posizione del soggetto con cui si entra in contatto.

Il codice civile richiama più volte il principio di buona fede : lo fa nell'articolo 1375 con riferimento ai contratti; nell'articolo 1337 in tema di responsabilità pre-contrattuale; nell'articolo 1175 nell'ambito dei doveri di comportamento delle parti nei rapporti obbligatori.

Secondo la tesi prevalente, il principio di buona fede trova copertura costituzionale nell'articolo 2 della Carta fondamentale , nella parte in cui stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità .

La necessità di tutelare l'affidamento ingenerato dalla propria condotta costituisce una delle più importanti applicazioni del principio di buona fede: ne consegue, pertanto, che il legittimo affidamento non necessita di copertura legislativa espressa, proprio perché è espressione di uno dei principi più importanti riconosciuti nel nostro ordinamento.

Tale assetto è stato definitivamente recepito da **una sentenza del TAR Lazio (Tar Lazio, Roma, sez. I, 16 maggio 2012, n. 4455)** che ha affermato che la tutela del **legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi costituisce proprio un limite all'azione della pubblica amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le**



conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nell'incolpevole cittadino un legittimo affidamento.

E' tale è il caso di specie in cui il ricorrente, alla luce della nota n AOODRCA/3305 del 27/04/2012 e nota AOODRCA/14042/25 /u del 29.11.2011 può vantare una posizione giuridicamente tutelata di affidamento nei confronti dell'azione amministrativa.

Quanto al resto delle questioni già affrontate in identici giudizi, rimane appurato in atti che *l'assenza della pergamena* è dovuta al fatto che l'ufficio Regionale della Campania non è ad oggi in condizione di soddisfare la richiesta di diplomi : **per mancanza di un numero sufficiente di pergamene in deposito.** (all. 010)

L'ufficio Regionale rimarca la circostanza che nell'attualità il Miur non rilascia più diplomi di qualifica professionale (pergamene) che sono di competenza esclusiva delle Regioni dall'anno scolastico 2013/2014 e **che di conseguenza il Poligrafico della Stato non provvede alla stampa di ulteriori moduli di diploma (relativi agli anni 2011/2012)** (vedi doc. di cui al fasc. di primo grado, richiamati da sentenza/ord. trib. Venezia 656/2020 del 27.07.2020 cron. 5795)

Ciò non tolto , la carenza della pergamena permane quale fatto incolpevole di cui non si potrà punire il collaboratore scolastico con il depennamento in graduatoria; in adesione a consolidato orientamento giurisprudenziale - dott.Ssa Palmisano del Tribunale di Milano - che afferma che l'esercizio dell'attività lavorativa espletata **sprovvista della pergamena** non dà luogo a depennamento , **nel caso in cui la scuola paritaria è successivamente dismessa, cessato o fallita** e per tal motivi non ottempera, nonostante i numerosi solleciti dell'Ufficio Regionale della Campania, alla richiesta di pergamena nonché a univoco orientamento di codesto on. Tribunale che afferma che: *"pur in assenza di pergamena sia possibile dimostrare di avere acquisito un determinato titolo di studio o di qualifica, non potendo gravare sul discente/utente il difetto di organizzazione dell'istituto scolastico , e ciò in particolare per quanto riguarda i diplomi acquisiti presso gli istituti paritari, posto che per le pubbliche amministrazioni l'esibizione dell'originale non dovrebbe essere necessario a seguito delle previsioni di cui all'art 46 del dpr 445/2000"* (all. da 12 a 22 ; vedi infra Sentenza del 19 - 04 - 2021 dott. A. Menegazzo in controversia n.1838/20 Borzacchelli/MIUR).

- Ne consegue che in ordine alla prova del conseguimento del titolo, in luogo dell'originale , mai formato avendo l'Istituto Voltaire richiesto all'USR Campania le pergamene per la prima volta nel settembre 2018, emerge la necessità della rivalutazione della documentazione rimessa in atti dal ricorrente a seguito del riscontro



positivo avvenuto con il riemergere dell'intero registro d'esame del Voltaire.

- A tal riguardo corre evidenziare che è vero che in un primo momento gli atti dei corsi cessati sembrerebbero essere rimasti in sede (v.note USR prot.n-1078 del 6/02/2019) e che l'Istituzione Scolastica ha incontrato, in una prima fase delle operazioni , difficoltà nelle verifiche inerenti i titoli di studio conseguiti presso l'Istituto Paritario "Voltaire" di Napoli;
- Deve, tuttavia, sottolinearsi che gli atti e registri dell'Istituto Voltaire **dal febbraio 2020** sono stati consegnati **all'Istituto Tecnico Industriale Statale Galileo Ferraris di Napoli** che su istanza del ricorrente ha fornito varia documentazione a supporto dell'allegazione relativa alla prova del superamento degli esami e segnatamente : 1) **certificazione attestante l'acquisizione del diploma di qualifica professionale dei "Servizi della Ristorazione settore – sala bar " conseguito nell'a.s. 2011 – 2012 presso l'Istituto Paritario Voltaire rilasciato in data 14/12/2016;** 2) **copia autentica di pagina del registro degli esame di qualifica lett. A n.prog. 14 del 8/09/2012 , rilasciata dal dirigente della scuola custode " Istituto Galileo Ferraris" di Napoli ;** 3)**attestazione rilasciata dal dirigente della scuola custode " Istituto Galileo Ferraris" di Napoli attestante il superamento dell'esame da parte della ricorrente con voti e relative materie;**
- Benvero, va sottolineato che sia il certificato sostitutivo (che rientra nel novero dei certificati sostitutivi di cui al punto 3 della Circolare Miur n.266/1991) ; sia la copia autentica di pagina del registro esame che anche l'attestazione di conformità all'originale dell'estratto del registro di qualifica sono **certificazioni assistite da fede privilegiata**, *che come tali fanno piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiali che li ha formati , delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attestati avvenuti in sua presenza.*
- Si tratta di atti, appunto, a contenuto certificativo e dunque – *in senso difforme da quanto obiettato dal Miur ,* - hanno valore di *fede privilegiata* propria dell'atto pubblico che si estende al contenuto intrinseco dell'atto poiché la certificazione deriva, per sua natura e funzione , da una verifica effettuata direttamente dal pubblico ufficiale da cui proviene , come tale assimilabile ad un fatto da egli stesso compiuto . [vedi infra Cassazione su medico (18868/2015), certificato del difensore circa l'autografa della sottoscrizione apposta dalla parte al mandato (nn 1473/2015 e 19785/2018),



certificazione della data di deposito da parte del cancellerie e ,
appunto, *la certificazione di diploma di qualifica rilasciata dai
dirigenti scolastici* (**nn Cass. sez V penale n°15367/2014 ; e
Sent.sez. V penale n° 6138 del 22/01/1991**) ;

- *infatti, "il dirigente scolastico di un istituto scolastico legalmente
riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che
l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie
private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19
gennaio 1942 n° 86 (Cass. pen. 22 luglio 2015, n° 38466)*
- A tal riguardo si richiama univoca giurisprudenza di merito per
identiche fattispecie in cui si è affrontato il caso "Voltaire" di
Napoli da parte dei giudici del Tribunale di Firenze con ord. del
14/04/2021, nel proc. rg 2363/2020 e nel proc. Trib. Firenze ord.
rg 290 – 1/2021 : *"--la certificazione in esso contenuta, in quanto
effettuata da pubblico ufficiale (quale deve correttamente
qualificarsi il direttore di un istituto scolastico legalmente
riconosciuto cfr Cass. pen., 22.7/22.9.2015 n. 38466), non può
essere messa in discussione in assenza di querela di falso. Tanto è
sufficiente per ritenere sussistente il titolo dichiarato".* (accogl.
Totale ord. 291 – 1 Trib Firenze del 24 maggio 2021) . In senso
conforme Trib . di Vicenza , ord. n. 2297/20 del 6/08/2020 che
hanno statuito : *"il certificato di diploma di qualifica
professionale, nonché [nel] registro d'esame (..) deve essere
qualificata come atto pubblico e come tale , dotata, in assenza di
querela di falso, di fede privilegiata "*
- Trattasi , in altre parole, di documentazione nel complesso
probatoria dell'avvenuto superamento da parte del ricorrente degli
esami della qualifica indicata in ricorso, e ciò con particolare
riferimento alle copie dei registri degli esami acquisti dall'Istituto
Scolastico statale depositario della relativa documentazione.
Si tratta di documento formalmente regolare, la cui sottoscrizione
da parte del coordinatore didattico si reputa coerente con i compiti
di carattere didattico ed organizzativo riconosciuti allo stesso, dal
quale risulta il superamento da parte del ricorrente degli esami di
quella qualifica dichiarata in sede di domanda di inserimento nelle
graduatorie d'istituto, utile a confermare la intrinseca e sostanziale
corrispondenza e coerenza logico – giuridica con gli elementi
probatori già indicati nella documentazione di parte ricorrente.
(vedi sent. 400 – 401/2021 Trib. Venezia) cfr giurisprudenza varia
- doc. 12 a 23



Pertanto, risulta evidente il diritto del ricorrente ad essere reinserito in graduatoria , nelle more del rilascio della pergamena da parte dell'Usr Campania o suo assimilato per legge .

ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA - RICHIESTA DI REINSERIMENTO IN GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO PER PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO

Il rigetto del giudizio di primo grado produce “gravissimo e irreparabile danno” al collaboratore scolastico e viole il principio del favor laboratoris perché osta alla possibilità per il ricorrente di accesso all’iscrizione/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto per gli anni 2021 – 2024 presso l’At di Livorno (doc. 024)

L’iscrizione può certamente avvenire anche con riserva, nelle more del giudicato .

__Dal punto di vista del fumus boni iuris si rimette a quanto fin qui esposto e comprovato a mezzo della produzione documentale per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e meritevole di accoglimento anche alla luce della nota n AOODRCA/3305 del 27/04/2012 e della richiamata giurisprudenza in materia, in ordine alla natura di certificazione privilegiata del registro d’esame, in assenza di querela ; in possesso dell’Istituzione Scolastica e quindi del Miur che in ogni momento può prendere visione dell’originale e proporre eventuale querela di falso , non essendo opponibile al Giudice ed alle altre parti di causa la circostanza che i registri siano nella disponibilità di un ‘articolazione periferica del Miur (scuola custode Galileo Ferraris di Napoli);

__Dal punto di vista del periculum in mora, il prolungarsi oltre la ragionevole durata del processo produce gravissimo danno che si sostanzia nell’indebita esclusione del ricorrente dalla graduatorie di circolo e di istituto sino all’anno 2024 o comunque sino a termine del giudicato (domanda di inserimento, fasc. ricorr. all. 024); tra l’altro , senza possibilità di cumulare punteggio attraverso incarichi temporanei o annuali .

Si pone, inoltre, evidente il rischio in ragione della durata della validità triennale della graduatoria che il prolungarsi oltremodo del giudizio renda “inutile” l’azione e il giudicato.

Il ricorrente, portatore di invalidità al 55% (doc.026 trib.Salerno 3870/2011) risulta aver costituito un rapporto part – time e a termine al 30/11/2021 per appena 3 (tre) ore giornaliere (doc. 027) ed ha maturato redditi – successivamente al depennamento, sotto la soglia di povertà . (doc. 28 - mod. ISEE)

Sullo stesso grava , inoltre, un finanziamento per acquisto mezzo di locomozione “ducato” (finanziamento doc. 029)



Pertanto, si insiste perché si disponga il reinserimento, seppur con riserva, del ricorrente nelle more del giudicato di merito; al fine di evitare il produrre un **gravissimo danno** non più riparabile; risultando prima facie nel caso di specie sussistere cumulativamente i requisiti per l'adozione del provvedimento di inibitoria ovvero i **presupposti del fumus boni juris** (in termini di prognosi favorevole dell'esito del giudizio di primo grado) e del **periculum in mora** (in termini di pericolo di un grave pregiudizio derivante al soccombente dall'esclusione della graduatoria ata 2021 – 2024)

A tal riguardo si richiama anche Corte d'Appello di Roma che con ordinanza del 13 luglio 2016 ha sancito il principio secondo il quale in materia di controversia di lavoro, la tutela posta ex art.700 c.p.c circa l'adozione di provvedimento sospensivo d'urgenza del provvedimento giurisdizionale, sia consentita solo in presenza di determinati elementi, ovvero quando la semplice lettura della stessa, evidenzi l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda, respinta per un macroscopico errore, altresì quando risultino elementi obiettivi nuovi o, comunque, oggettivamente ignorati.

Nel caso di specie è evidente che il giudicato cautelare è viziato dall'omessa valutazione degli atti amministrativi relativi alla parità scolastica dell'Istituto scolastico per l'anno scolastico 2011/2012 di cui nota n AOODRCA/3305 del 27/04/2012

p.q.m.

conclude

il ricorrente, come in epigrafe domiciliato e difeso, ricorre all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, abbia ad accogliere le seguenti conclusioni

- In via pregiudiziale e cautelare provvedere alla sospensione dell'efficacia e/o illegittimità e/o disapplicazione della nota di depennamento di cui a prot. 713 del 23.01.2020 promosso dall'Ist.Profess. Elena Cornaro di Jesolo per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto e disporre *con effetto ex tunc* il reinserimento del ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2017 – 2021 per il profilo di collaboratore scolastico dell'Ambito Territoriale di Venezia, affinché possa essere destinatario di incarichi di supplenza temporanei o a tempo indeterminato per il triennio 2021/2024 presso AT di Livorno;
- In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la disapplicazione (illegittimità) del provv. di depennamento promosso dall'Ist.Profess. Elena Cornaro di Jesolo (VE) di cui a prot. 713 del 23.01.202020 e dichiarare il diritto al reinserimento del ricorrente nelle graduatorie di Istituto e di



circolo di terza fascia ATA 2017/2021 con effetto ex tunc , affinché possa essere destinatario di incarichi di supplenza temporanei o a tempo indeterminato per il triennio 2021/2024 presso AT di Livorno;

- disporre il riconoscimento non solo di fatto , ma anche in diritto del servizio prestatato in qualità di collaboratore scolastico dal 10/09/2018 sino al 30/06/2019 presso Ist. Comprens. Cavarzere di Venezia e dal 5/09/2019 sino al 26/01/2020 presso l'Ist.Profess. Elena Cornaro di Jesolo (VE) ;
- con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege ed oltre alle spese successive occorrente e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario Avv. Giorgio Zeoli ex art. 93 c.p.c.

IN VIA ISTRUTTORIA: - si chiede sin d'ora ai sensi degli artt. 210 – 2013 , se necessario, di disporre che l'Istituto Ferraris produca l'intero Registro lett. "A" n. prog. 14 contenente il nome del ricorrente GISOLFI GIUSEPPE (c.f. GSLGPP88S04F912L) nato il 4/11/1988 a Nocera Inferiore (SA)) , mediante riproduzione dello stesso in copia autentica o in fotografica che consenta comunque la visione e lettura integrale delle pagine dello stesso.

Dichiarazione ex art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato. Trattandosi di crediti di lavoro, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, con conseguente esenzione dal pagamento unificato.

Si producono: i documenti di cui al foliaro.

§§§§§

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i candidati già inseriti nella vigente graduatoria di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Veneto, AT di Venezia, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2017/2021, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di collaboratori scolastici al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>; ritenuto quanto sopra, la presente difesa fa istanza affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso: - quanto al MIUR – USR Veneto mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza; - quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito



ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>
Con osservanza ,
Salerno – Venezia , li 17/08/2021

Avv. Giorgio Zeoli

